Esente da bollo ai sensi dello articolo 19 tabella Allegato "B" al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

REPERTORIO N. 117288 RACCOLTA N. 44021

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di aprile, alle ore undici, nello studio in Viale Italia n. 24, in Comune di

Tirano, 21 aprile 2018

Innanzi a me Giandomenico Schiantarelli, Notaio in Tirano, iscritto presso il Collegio Notarile di Sondrio, è presente il signor GUICCIARDI GIORGIO nato a Sondrio (SO) il giorno 9 febbraio 1978, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità e veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società cooperativa "VALCURA S.C.R.L.", con sede in Sondrio (SO) Via Ferrari n. 3, durata al 31 dicembre 2050, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Sondrio numero 00986030146.

Detto comparente, della cui personale identità io Notaio sono certo, mi richiede di far constare col presente atto, le deliberazioni che sarà per prendere l'Assemblea straordinaria dei soci convocata in questo luogo, giorno ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Modifiche statutarie ai sensi di legge con definizione/precisazione clausole ex art. 2514 C.C..

Armonizzazione statuto per gli amministratori a seguito recenti variazioni normative.

Per unanime designazione dei soci, assume la Presidenza della Assemblea nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor GUICCIARDI GIORGIO il quale, chiama me Notaio a fungere da Segretario.

Il Presidente rileva e fa constare:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello articolo 29 dello statuto sociale, mediante posta elettronica certificata spedita a chi di diritto;

- che l'Assemblea in prima convocazione fissata in questo stesso luogo il giorno 20 aprile 2018 alle ore 8.00 è andata deserta come risulta da apposito verbale;

- che sono presenti in proprio e per delega numero 9 (nove) soci su un totale di numero 44 (quarantaquattro) soci aventi diritto al voto come risulta dallo elenco analitico dei soci presenti che al presente si allega sotto la lettera "A";

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente è presente il Consigliere signor Righi Claudio essendo assenti giustificati i Consiglieri signori Riccardi Antonella, Lucchetti Vincenzo e Nanut Alberto;

- che lo articolo 30 dello statuto sociale prevede che l'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze e le delibere relative sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati;

per cui

d i c h i a r a

la presente Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente, così dopo aver chiesto a tutti gli intervenuti se siano sufficientemente informati sullo argomento posto al suindicato ordine del giorno ed avutane risposta positiva, nell'iniziare a regolarne la trattazione, illustra le proposte di modifica allo statuto sociale, dirette alla miglior definizione e precisazione delle clausole volute dall'articolo 2514 del Codice Civile in tema di cooperative a mutualità prevalente soffermandosi sull'articolo 21 (ventuno) dello statuto sociale stabilendo il fatto che le riserve non possono essere divise tra i soci cooperatori, sull'articolo 23 (ventitre) dello statuto sociale precisando che la remunerazione del capitale non può essere superiore a quella massima prevista dalla legge per il riconoscimento dei requisiti relativi alla mutualità prevalente, e stabilendo il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi ed all'articolo 24 (ventiquattro) dello statuto sociale prevedento in conformità allo articolo 2542 del Codice Civile così come modificato dalla Legge di stabilità 2018 in sostituzione della possibilità che la società venga amministrata anche da un Amministratore Unico che la stessa debba essere necessariamente amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da almeno 3 (tre) membri i quali restano in carica per un periodo massimo di 3 (tre) anni, articoli che si propongono nei testi seguenti:

"ART. 21

Il patrimonio della Cooperativa è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore di almeno 200,00 (duecento) euro;

b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione;

c) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;

e) dalla riserva straordinaria;

f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Le riserve non possono essere divise tra i soci cooperatori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

ART. 23

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'appro-

vazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'Organo Amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione destinandolo:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura del 3%;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) al ristorno ai soci in base alla quantità e qualità della partecipazione allo scopo mutualistico;

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti relativi alla mutualità prevalente;

f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione che non potrà essere superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'art. 21.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 20 e della lettera d, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).

ART. 24

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale se costituito o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due gior-

ni prima.
Sono comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi se nominati.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.
Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
I soci possono impugnare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione quali videoconferenza o teleconferenza, purché:
- sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.
La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.
Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.
Spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'Organo Amministrativo:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
b) redigere i bilanci preventivi e consuntivi;
c) compilare i regolamenti Interni previsti dallo statuto;
d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale e fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà a riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi

operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di Diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;

g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti e nominare il Direttore Generale determinandone funzioni e retribuzione;

h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone mansioni e retribuzione;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;

j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto per quelli che, in forza delle disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea Generale;

l) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'art. 4 del presente statuto, nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione e il potenziamento aziendale;

m) deliberare l'adesione o l'uscita da altri Organismi, Enti e società;

n) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi.

o) stimolare la partecipazione dei soci, anche al di fuori delle Assemblee di cui all'art. 24 e seguenti del presente statuto, sulle questioni concernenti la direzione e la condizione dell'impresa, l'elaborazione di programmi di sviluppo e la realizzazione dei processi produttivi di rilevanza strategica.

L'Organo Amministrativo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione l'Organo Amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'ac-

quisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.
La rappresentanza della Cooperativa spetta al Presidente del Consiglio, al Vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.".
A questo punto, il Presidente invita l'Assemblea a votare su quanto proposto.
L'Assemblea udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, con voto espresso per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, all'unanimità
d e l i b e r a
- di modificare gli articoli 21 (ventuno), 23 (ventitre) e 24 (ventiquattro) dello statuto sociale nel testo sopra proposto;
- di prendere atto che il testo dello statuto sociale, nella sua redazione aggiornata a seguito delle modifiche apportate ed invariato in ogni altra sua parte, è quello che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B".
L'Assemblea delibera inoltre di delegare al Presidente l'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per la validità delle sopra prese deliberazioni.
Null'altro essendovi su cui deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea essendo le ore undici e minuti cinquantacinque.
Il comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto ed ho dello stesso dato lettura al comparente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive unitamente agli allegati con me Notaio, alle ore dodici e minuti dieci.
Consta di tre fogli in parte dattiloscritti a sensi di legge da persona di mia fiducia ed in parte scritti a mano da me Notaio per undici intere pagine e fin qui di questa dodicesima.
F.to Giorgio Guicciardi
Giandomenico Schiantarelli L.S.

ALLEGATO "A" AL N. 117288/44021

ELENCO SOCI VALCURA

COGNOME E NOME	CODICE FISCALE	RESIDENZA	PRESENTE	PER DELEGA
AMBIEL RANIERO	MBLRNR65T13F205M	Morbegno (SO) Via Lungo Adda n. 5/A		
BATTAGLIA ZINO	BTTZNI49L09F258H	Berbenno di Valtellina (SO) Via alla Chiesa n. 47		
BOCCARDI MAURO	BCCMRA57B24I829E	Sondrio (SO) Via Bonfadini n. 11		
BORELLINI ELIDE	BRLLDE61M64F712Q	Colorina (SO) Via Nazionale n. 253/C		
CATINELLA VINCENZO	CTNVCN49S22D636A	Ardenno (SO) Via Visconti n. 22		
CATTANIA FABIO	CTTFBA52R02L084W	Teglio (SO) Via Verida n. 32		
CONFORTO CHIARA	CNFCHR69R68I829S	Sondrio (SO) Via Lusardi n. 24		
DELLA CAGNOLETTA FABIO	DLLFBA60T17I829U	Morbegno (SO) Via S. Martino n. 16		
FAGGI ALDO	FGGLDA48L07I829K	Sondrio (SO) Via Carducci n. 29		
GALLI SIMONA	GLLSMN78L66I829X	Sondrio (SO) Via Marinai d'Italia n. 4		
GIANA FRANCA MARIA	GNIFNC57L50L084D	Teglio (SO) Via Ragno n. 18		
GUERRINI ARIANNA	GRRRNN80C66I829D	Treslvio (SO) Via Milano n. 11		
MALNATI ROBERTA	MLNRRT64HS6I441S	Castione Andevenno (SO) Via Vanoni n. 36		
RIGHI CLAUDIO	RGHCLD54T10F205S	Sondrio (SO) Piazzale Merizzi n. 7	X	
RICCARDI ANTONELLA	RCCNNL63R48A783K	Aprica (SO) Via Valtellina n. 1		
ROBAEI MOHSEN	RBOMSN58C22Z224B	Sondrio (SO) Via Bonfadini n. 11		
RONCONI PAOLO	RNCPLA64H15F712T	Morbegno (SO) Via A. Mazzocchi n. 14		
TOTARO ANTONIO	TTRNTN57P26F631O	Sondrio (SO) Via Gianolini n. 7		
VIGLIANISI DEMETRIO	VGLDTR64S07H224V	Sondrio (SO) Via Fiume n. 65		
FRASSI GIAN PIERO	FRSGPR69D19E200B	Teglio (SO) Via Boalzo n. 15	X	
ANTONUCCI LUCIANO	NTNLCN60A26D592V	Filetto (CH) Via Radicioppo n. 1/4		
ARMANINI DOMENICA DARIA	RMNDNC51T49D251B	Darfo Boario Terme (BS) Via Cerconi n. 12		A RIGHI CLAUDIO
BERNARDI MICHELA	BRNMHL78H66D391D	Braone (BS) Viale della Costituzione n. 3		
BIANCHI ROBERTO LORENZO	BNCRRT55C03C417R	Corteno Golgi (BS) Via Cavour n. 23	X	
BINDA PIERLUIGI	BNDPLG49C23I625L	Saviore dell'Adamello (BS) Via Padre Marcolini n. 6		
CAPPELLO SALVATORE	CPPSVT56M28C351M	Edolo (BS) Via Sala n. 52		A GALLUCCI ANTONINO
CAPOFERRI RENATO DOMENICO	CPFRTD55A24C417W	Edolo (BS) Via Porro n. 112/E		
COLOBRARO ROCCO ADRIANO	CLBRCD76P23E205U	Incudine (BS) Località Davenino n. 5		
DE GIACOMI SERGIO SALVATORE	DGCSGS56E02D251L	Darfo Boario Terme (BS) Via Cornaleto n. 8		

F.to Giorgio Guicciardi
Giandomenico Schiantarelli L.S.

DE THIERRY GIORGIO	DTHGRG59L31G224K	Edolo (BS) Via Porro n. 122		
DONATI STEFANO	DNTSFN57H28B157D	Edolo (BS) Via Treboldi G.G. n. 50/B		
GIARELLI ROSARIA MARIA	GRLRRM51R49C585A	Bienno (BS) Via Beata Madre Geltrude Comensoli n. 6		
LUCCHETTI VINCENZO	LCCVCN60A16F839A	Napoli (NA) Piazza Amedeo n. 8		
NANUT ALBERTO	NNTLRT53M09D332C	Ceto (BS) Via Nazionale n. 29/Q		A RIGHI CLAUDIO
OLIVARI FRANCESCO	LVRFNC56A05C925B	Edolo (BS) Via Nembra n. 29		
RONCETTI GRAZIANO	RNCGZN64D15H717U	Capo di Ponte (BS) Via S. Vito n. 31		
SCOTTI DONATO BORTOLO	SCTDTB52R07C417L	Cedegolo (BS) Via Dosina n. 15		
SOMENZI FABIO	SMNFBA71E11F205W	Pizzighettone (CR) Via Calabria n. 1		A GALLUCCI ANTONINO
TEMPINI GIROLAMO	TMPGLM47L07B149K	Sellero (BS) Via I° Maggio n. 7		
TOSINI EROS	TSNRSE71P16E333N	Collebeato (BS) Via S. Rocchino n. 175		
DELL'AGOSTINO SIMONA	DLLSMN82R66I829P	Sondrio (SO) Via Bosatta n. 6		
GALLUCCI ANTONINO	GLLNNN63C22D303T	Bianzone (SO) Via Marconi n. 11	X	
GUICCIARDI GIORGIO	GCCGRG78B09I829I	Sondrio (SO) Via Valeriana n. 8	X	
ZECCA MARIA TERESA	ZCCMTR58S46E507D	Morbegno (SO) Via V Alpini n. 176		

F.to Giorgio Guicciardi
Giandomenico Schiantarelli L.S.

ALLETGATO "B" AL N. 117288/44021

STATUTO "VALCURA S.C.R.L."

TITOLO I

DENOMINAZIONE SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita la Società Cooperativa a responsabilità limitata denominata: "VALCURA S.C.R.L.".

La società ha sede in Sondrio all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

La Cooperativa potrà istituire su delibera del Consiglio di Amministrazione uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria, ne succursale sia in Italia che nei Paesi della Comunità Europea, potrà, inoltre, istituire sezioni soci.

La società potrà in seguito essere trasferita all'indirizzo nello stesso Comune, che il Consiglio di Amministrazione dovrà comunicare al Registro delle Imprese.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ART. 2

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 che potrà essere prorogata con deliberazione della Assemblea Straordinaria.

TITOLO II

SCOPO OGGETTO

ART. 3

La Cooperativa è retta dal principio della mutualità, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2511 del Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione.

I soci della Cooperativa intendono perseguire lo scopo di qualificare e migliorare la loro professionalità come medici di medicina generale.

Scopo della Cooperativa è prevalentemente quello di offrire ai propri soci la possibilità di fruire, a condizioni vantaggiose, dei servizi svolti a norma del successivo articolo 4; tali servizi potranno altresì essere svolti anche nei confronti di soggetti terzi pur mantenendo la prevalenza degli stessi nei confronti dei soci.

La Società Cooperativa si propone:

1. di assicurare ai propri soci lo sviluppo della attività professionali ed opportunità di lavoro equamente distribuite;
2. di assicurare ai propri soci una adeguata remunerazione del capitale investito entro i limiti consentiti dalle leggi che regolano la cooperazione;
3. di stimolare lo spirito di previdenza, di risparmio e di solidarietà dei soci in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio, anche istituendo una sezione di attività - appositamente regolamentata - per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci, effettuata esclusivamente ai fini del più ampio conseguimento dell'oggetto sociale.

Conseguentemente la tutela dei soci viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza scopo di lucro.

Le adesioni agli organismi ed Enti saranno deliberate dall'Organo Amministrativo.

ART. 4

Oggetto della Cooperativa è ogni attività e quant'altro nel tempo risulti funzionale ed idoneo ad elevare qualitativamente l'attività del medico di medicina generale, dei medici di continuità assistenziale e dei pediatri di libera scelta tenuto conto del naturale sviluppo delle conoscenze scientifiche inerenti l'esercizio dell'arte medica e delle innovazioni organizzative della attività sanitaria sul territorio.

In particolare la Cooperativa si propone di realizzare il seguente oggetto:

- la gestione di centri sanitari per lo svolgimento delle attività della medicina generale, della continuità assistenziale e della pediatria in forma associata, secondo le modalità previste dalla normativa in vigore. In tali centri saranno assicurate tutte le attività funzionali a supportare i soci nello svolgimento della professione;

- la gestione di servizi tecnici ed amministrativi agli studi dei soci (ivi compresa la tenuta di tutti gli aspetti gestionali ed amministrativi di eventuali attività o prestazioni erogate per conto dell'USL in un regime di convenzione);

- la realizzazione dei servizi necessari alla continuità assistenziale ed alla attuazione di progetti di riorganizzazione delle cure sul territorio quali, a mero titolo esemplificativo: la gestione di ospedali di comunità, di progetti per la medicina di iniziativa per la gestione delle malattie croniche, la realizzazione di servizi per le cure di lungo periodo. Tali attività potranno essere svolte direttamente o in collaborazione con altri soggetti ed in particolare con cooperative sociali;

- la gestione di centri per l'erogazione di servizi sanitari specialistici (ivi compresa la diagnostica di laboratorio e per immagini) ed attività parafernali alla medicina generale (in particolare prestazioni di fisiocinesiterapia). Le prestazioni specialistiche oggetto di detti centri saranno affidate a liberi professionisti che abbiano con i centri medesimi un contratto di prestazioni di servizi. Le prestazioni possono essere erogate sia in ambito libero professionale che in regime convenzionale, e/ o comunque secondo le previsioni della contrattazione di categoria nazionale, regionale o territoriale, nonché a convenzioni locali con Enti Pubblici e/o privati ivi comprese tutte le articolazioni del SSN fino ad USL e distretti, categorie professionali, enti mutualistici ed assicurativi, nonché associazioni, circoli e sodalizi privati di altra natura.

- A partire dai predetti centri, o comunque in convenzione con la Cooperativa, e fatto salvo l'eventuale superamento dei limiti dettati dalla incompatibilità a causa del doppio rapporto con il SSN, potrà essere prevista anche l'erogazione delle prestazioni di cui al punto precedente, eventualmente associate a prestazioni paramediche, al-

le Residenze Sanitarie assistenziali e/o Protette e/o geriatriche in generale (pubbliche e private convenzionate e non con il Servizio Sanitario Nazionale) nelle quali l'assistenza medico generica sia fornita dai Medici di Medicina Generale;

- la fornitura agli associati di strumenti, tecnologie, metodologie, formazione e didattica, supporti di carattere amministrativo, gestionale, ausiliario e paramedico, finalizzati alla ottimizzazione delle attività di medicina generale compresi i servizi informatici, telematici e logistici;
- l'organizzazione di prestazioni infermieristiche, paramediche e domiciliari nei confronti degli assistiti dei soci sia in forma privata che in regime di convenzione, eventualmente nell'assistenza programmata e integrata domiciliare;
- l'organizzazione di prestazioni mediche, anche a mezzo di équipes mediche, appositamente costituite, per la reperibilità notturna e festiva, nonché per la sostituzione e turnazione dei soci. Le équipes professionali potranno anche, previa apposita convenzione, operare nei confronti di terzi - persone fisiche e/o giuridiche – ivi comprese le persone fisiche rientranti negli ambiti territoriali di scelta ancorché assistiti da non soci;
- la promozione di rapporti o convenzioni con le associazioni di volontariato e altre cooperative di servizi per lo svolgimento di attività integrative di quelle della Cooperativa;
- l'organizzazione e la gestione di corsi di aggiornamento e di formazione per operatori della sanità, anche per conto terzi nonché di tutte le iniziative di formazione rivolte ai soci della Cooperativa;
- l'organizzazione di attività scientifiche e di ricerca, la gestione di studi epidemiologici, di farmaco - sorveglianza, di farmaco - economia, raccolta ed elaborazione di dati nel settore della Medicina Generale, anche per conto terzi.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, finanziaria e bancaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

1) concorrere ad aste e licitazioni pubbliche e private;
2) istituire e gestire strutture, servizi, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
3) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, ciò con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;
4) partecipare a bandi disposti dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti Locali, nonchè partecipare ai bandi disposti da Enti o organismi pubblici o privati, interessati allo sviluppo della cooperazione;
5) aderire e partecipare ad Enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;
6) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra ga-

ranzia sotto qualsiasi forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, non nei confronti del pubblico nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;

7) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei;

8) istituire sezioni soci e forme di coordinamento, anche con appositi uffici, per consentire una reale e costante partecipazione dei soci alla vita della Cooperativa e per avere efficienti centri di vita associativa dei soci. La costituzione, le dimensioni e la competenza territoriale delle sezioni soci verranno determinate di volta in volta dal Consiglio e sottoposte a ratifica da parte dell'Assemblea generale dei soci.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la Cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare il tradizionale spirito di previdenza o di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccogliere, presso questi (iscritti al libro soci da almeno tre mesi) finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni sono fissate dall'Organo Amministrativo, il tutto in conformità alle disposizioni della legge fiscale, bancaria e ai provvedimenti delle autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci.

TITOLO III

SOCI

ART. 5

Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche aventi qualifica di Medici di Medicina Generale, di continuità assistenziale e Pediatri di libera scelta che siano inserite negli elenchi del convenzionamento per la medicina di famiglia e pediatria di base e interessate al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono essere altresì soci anche soggetti non inseriti in detti elenchi purché in possesso di specifiche competenze tecniche, amministrative e gestionali inerenti alle attività oggetto della Cooperativa. I soci Medici di Medicina Generale debbono comunque risultare in numero prevalente.

La responsabilità patrimoniale dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare della quota sottoscritta.

Possono aderire alla Cooperativa soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche.

Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci, sia cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel Fondo all'uopo istituito.

ART. 6

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- cognome e nome; luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- precisazione delle attitudini e capacità professionali ai sensi dell'articolo 5;
- l'ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere, per importo non inferiore ad euro 200,00 (duecento) né superiore ai limiti di legge;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

La domanda di ammissione da parte del socio sovventore (persona fisica, Ente, Organismo o Persona giuridica) dovrà contenere:

- per le persone fisiche:

= cognome e nome; luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;

- per le persone giuridiche:

= denominazione o ragione sociale, sede, attività;

= delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o Persona giuridica;

= caratteristiche e numero degli associati;

= copia dello statuto e della delibera di autorizzazione;

- per entrambi:

= ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere non inferiore ad euro 5.000,00 (cinquemila).

L'Organo Amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il capitale sociale sottoscritto dai soci potrà essere versato in più soluzioni con le modalità previste dall'Organo Amministrativo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'Organo Amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci; il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabi-

litati nonché coloro che abbiano interessi diretti o indiretti in Imprese che perseguono scopi identici o affini a quelli della Cooperativa, senza assenso espresso da parte del Consiglio di Amministrazione.

ART. 7

I soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita annualmente dall'Organo Amministrativo ed in nessun caso restituibile.

Essi sono, inoltre, obbligati:

a) al versamento del capitale sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dall'art. 6;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;

c) al versamento del sovrapprezzo approvato annualmente dall'assemblea dei soci su proposta dell'Organo Amministrativo.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

ART. 8

E' fatto divieto ai soci cooperatori, ancorché non titolari di rapporto ulteriore, di essere soci di altra Cooperativa o di altra Società che persegua identici scopi sociali, o che comunque esplichi attività nel medesimo settore economico-produttivo, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione in ordine a particolari motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle relazioni interaziendali tra Cooperative dello stesso settore.

Il socio deve, inoltre, astenersi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine professionale e personale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

ART. 9

L'Organo Amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione o raggiungimento dei requisiti professionali;

b) al loro inserimento nelle attività della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio spe-

ciale, che non potrà essere superiore a cinque anni;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;

3. i soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo della totalità dei soci cooperatori.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal presente statuto, alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo Amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti in via generale.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 10

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per morte o scioglimento dell'Ente, Organismo o Persona giuridica.

ART. 11

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può recedere il socio cooperatore che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per il rapporto di prestazione mutualistica il recesso ha effetto alla scadenza dell'eventuale periodo di preavviso previsto dal regolamento.

ART. 12

Salvo interesse della Cooperativa alla prosecuzione del rapporto societario l'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni degli Organi Sociali;

b) che non partecipi per più di tre volte consecutive alle Assemblee regolarmente convocate in difetto di idonei motivi da comunicare entro i cinque giorni successivi;

c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento

delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8;

e) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;

f) che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati infamanti;

g) che venga dichiarato inabilitato o fallito durante il corso del rapporto associativo;

h) che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia.

L'esclusione del socio determina la cessazione del rapporto di prestazione mutualistica contestualmente, o alla scadenza del termine di preavviso eventualmente previsto dal regolamento.

ART. 13

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata A/R o mediante raccomandata a mano.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ART. 14

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato, o successivamente incrementato la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, divenga operativo.

Il rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo, verrà effettuato nei termini previsti dall'art. 2535 del Codice Civile.

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

Il sovrapprezzo versato dal socio non è rimborsabile.

ART. 15

In caso di morte, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, comprensiva del sovrapprezzo, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata, si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

ART. 16

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre un anno dal verificarsi dell'evento.

Gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso entro il ter-

mine suddetto e quelle comunque non rimborsate verranno destinate al fondo di riserva.

TITOLO V

DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE MUTUALISTICA E REGOLAMENTO INTERNO

ART. 17

La partecipazione del socio alle attività mutualistiche della Cooperativa è definita da appositi regolamenti.

Il regolamento interno, redatto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dalla Assemblea Ordinaria con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria.

ART. 18

E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

TITOLO VI

STRUMENTI FINANZIARI, RISTORNI E PATRIMONIO SOCIALE

ART. 19

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 C.C. e dell'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

ART. 20

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: in forma liquida; mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale.

ART. 21

Il patrimonio della Cooperativa è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore di almeno 200,00 (duecento) euro;

b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione;

c) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;

e) dalla riserva straordinaria;

f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Le riserve non possono essere divise tra i soci cooperatori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

ART. 22

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, ne essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'Organo Amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti e assuma i vincoli previsti nel titolo soci del presente statuto.

Il trasferimento della partecipazione non obbliga comunque la Cooperativa alla stipula del contratto di lavoro o fornitura di servizi ulteriore con l'acquirente, né nella forma di cui era titolare il cedente, né in altra forma.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'Organo Amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure di mediazione.

ART. 23

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui

all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'Organo Amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione destinandolo:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura del 3%;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) al ristorno ai soci in base alla quantità e qualità della partecipazione allo scopo mutualistico;

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti relativi alla mutualità prevalente;

f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione che non potrà essere superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'art. 21.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 20 e della lettera d, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).

TITOLO VII

AMMINISTRATORI

ART. 24

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale se costituito o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due gior-

ni prima.
Sono comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi se nominati.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.
Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
I soci possono impugnare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione quali videoconferenza o teleconferenza, purché:
- sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.
La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.
Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.
Spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'Organo Amministrativo:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
b) redigere i bilanci preventivi e consuntivi;
c) compilare i regolamenti Interni previsti dallo statuto;
d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale e fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà a riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi

operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di Diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;

g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti e nominare il Direttore Generale determinandone funzioni e retribuzione;

h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone mansioni e retribuzione;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;

j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto per quelli che, in forza delle disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea Generale;

l) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'art. 4 del presente statuto, nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione e il potenziamento aziendale;

m) deliberare l'adesione o l'uscita da altri Organismi, Enti e società;

n) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi.

o) stimolare la partecipazione dei soci, anche al di fuori delle Assemblee di cui all'art. 24 e seguenti del presente statuto, sulle questioni concernenti la direzione e la condizione dell'impresa, l'elaborazione di programmi di sviluppo e la realizzazione dei processi produttivi di rilevanza strategica.

L'Organo Amministrativo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione l'Organo Amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'ac-

quisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

La rappresentanza della Cooperativa spetta al Presidente del Consiglio, al Vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

ART. 25

In caso di mancanza di uno o più Amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

IL PRESIDENTE

ART. 26

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando le liberatorie quietanze.

Egli ha, anche, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

CONTROLLI

ART. 27

Nei casi di obbligatorietà per legge di cui all'articolo 2543 comma 1 c.c., la società deve nominare un Organo di Controllo - in possesso dei requisiti di legge - o un revisore - in possesso dei requisiti di legge.

La società può facoltativamente nominare un Organo di Controllo - in possesso dei requisiti di legge - o un revisore - in possesso dei requisiti di legge.

La società, con decisione dei soci, assunta di volta in volta, senza necessità di modificazione statutaria, può stabilire che:

- la composizione dell'Organo di Controllo possa essere monocratica o collegiale;
- la funzione di revisore possa essere affidata sia ad una persona fisica che ad una società di revisione - iscritti nell'apposito registro;
- le funzioni di controllo della gestione e di revisione legale dei conti possano essere affidate separatamente, attribuendo la funzione di controllo della gestione all'Organo di Controllo (monocratico o collegiale) e la funzione di revisione legale dei conti a un revisore (persona fisica o società di revisione).

Le riunioni dell'Organo di Controllo se collegiale possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di organo amministrativo.

Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento alla normativa in materia di Organo di Controllo e revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

DECISIONI DEI SOCI

ART. 28

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo;
3. la nomina dell'Organo di Controllo e la relativa remunerazione;
4. le modificazione dello statuto;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
6. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.

ART. 29

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi con modalità che permettano la verifica della avvenuta ricezione quali: lettera raccomandata, anche a mano, la mail con risposta di ricezione ed ogni altra modalità con analoghe caratteristiche.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione - che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima - ovvero mediante affissione dell'avviso di convocazione su apposito Albo presso la sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto, tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

L'Organo Amministrativo potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria prevista dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Il socio ha facoltà di farsi rappresentare in assemblea con delega scritta soltanto da altro socio; ciascun socio non può avere più di tre deleghe.

ART. 30

In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scio-

glimento e la liquidazione della società, per cui sarà necessaria la presenza diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

ART. 31

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano; è data, peraltro, facoltà all'Assemblea di stabilire diverse modalità di votazione, ivi comprese quelle per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione, in tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

ART. 32

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Ai soci che realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese, oltre al voto spettante ad ogni socio in quanto tale, è possibile attribuire un numero di voti in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici e in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

In particolare, il regolamento definisce i parametri relativi alla quantità e qualità dello scambio mutualistico attraverso i quali la Cooperativa individua i soci che possono accedere al voto plurimo.

I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale. In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 33

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli Organi Sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Sondrio, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del D.Lgs. 5/2003.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come previsto nella presenta clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per

iscritto, sarà deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale dove la società ha la sua sede legale.

TITOLO IX

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 34

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più Liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

ART. 35

In caso di liquidazione della società il patrimonio residuo, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, a cui aggiungere gli eventuali importi successivamente incrementati, deve essere devoluto ai fondi di cui al c. 1° art. 11 L. 31.1.1992, n. 59.

F.to Giorgio Guicciardi

Giandomenico Schiantarelli L.S.